

CANONE RAI 2017

La Legge di Stabilità 2016, approvata il 22 dicembre 2015, stabilisce che il canone tv si paga nella bolletta elettrica a partire dal 1 luglio 2016.

La stessa legge ha introdotto il concetto di **presunzione del possesso di un apparecchio televisivo** nel luogo dove risiede anagraficamente un soggetto, dove è attiva un'utenza di energia elettrica.

L'importo del canone Rai per il **2017** è di **90,00 euro**, cifra che viene automaticamente addebitata in **dieci rate mensili** (da gennaio a ottobre di ogni anno) sul contratto di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica.

Il pagamento è dovuto solo per la prima casa ed una sola volta nella famiglia, a condizione che i coniugi e/o i figli abbiano la stessa residenza anagrafica.

ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO

Se nessun componente di una famiglia anagrafica che sia tenuta al versamento del **canone è titolare di contratto elettrico** di tipo domestico residenziale, la tassa deve essere versata con il **modello F24** entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento anche dai cittadini che usufruiscono di una fornitura erogata nell'ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento con F24 può essere effettuato in un'unica soluzione annuale entro il 31 gennaio per un importo di 90,00 euro, in due rate semestrali (entro il 31 gennaio e il 31 luglio) da 45,94 euro ciascuna e in quattro rate trimestrali (entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre) da 23,93 euro ciascuna.

DICHIARAZIONE DI NON DENTENZIONE

Lo Stato presuppone, quindi, la presenza di almeno un apparecchio televisivo in ogni abitazione di residenza. Qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- 1) in nessuna delle abitazioni per le quali l'utente è titolare di un'utenza elettrica residenziale è detenuto un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica;
- 2) in nessuna abitazione per le quali l'utente è titolare di utenza elettrica residenziale è detenuto un apparecchio televisivo, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento;
- 3) un altro componente della famiglia anagrafica è intestatario di utenza di fornitura di energia elettrica residenziale su cui viene addebitato il canone (nel caso di due persone appartenenti alla stessa famiglia ma intestatarie di utenze separate);

al fine di non pagare il canone si dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione, valida per un anno. Se le condizioni per richiedere l’esonero permangono, sarà necessario **ripresentare la dichiarazione ogni anno**; in caso contrario, il canone verrà automaticamente addebitato in bolletta.

L’autocertificazione può essere inoltrata anche dall’erede in relazione all’utenza intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per famiglia anagrafica si intende quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. n°223/1989, quindi un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune.

La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro era, prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità, titolare dell’abbonamento Rai, il canone è addebitato **solo** sulla fattura per la fornitura di energia elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di presentazione delle suddette autocertificazioni ed ha messo a disposizione dei cittadini dei moduli on-line dedicati.

Per dichiarare il non possesso dell’apparecchio tv – sia da parte dell’intestatario della fornitura di energia elettrica residenziale che da parte di un altro componente della stessa famiglia anagrafica – l’utente deve presentare la dichiarazione sostitutiva, compilando il **quadro A** del modello dedicato.

Occorre compilare il quadro A del medesimo modello anche per certificare la non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento.

In entrambi i casi il **termine di presentazione** per essere esonerati dal pagamento per l’intero anno è scaduto il 31 gennaio scorso. Gli utenti che trasmettano la dichiarazione **dal 1 febbraio al 30 giugno** possono usufruire dell’esonero per il **secondo semestre 2017**. Le dichiarazioni presentate **dal 1 luglio 2017 al 31 gennaio 2018** avranno invece effetto per il canone dell’**intero anno 2018**.

Con la compilazione del **quadro B** del modello, invece, è possibile segnalare che **l’intestatario di un’utenza elettrica** di tipo residenziale **non è tenuto al pagamento del canone** in quanto quest’ultimo viene già addebitato su un’altra fornitura intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale.

Gli utenti che compilano il quadro B possono inoltrare la **dichiarazione in qualsiasi momento dell'anno**. La dichiarazione in questo caso ha effetto in base alla data di decorrenza dei presupposti (campo "data di inizio del modello") e non deve essere ripresentata ogni anno.

Se i presupposti decorrono dal 1 gennaio, il canone non è dovuto per l'intero anno, mentre se la decorrenza ha inizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 1 luglio l'utente deve provvedere al pagamento solo per il primo semestre e non per il secondo.

In caso di decorrenza dal 2 luglio in poi il canone è dovuto per l'intero anno di riferimento e non è dovuto dall'anno successivo.

Se, infine, i presupposti sussistono da una data precedente al 1 gennaio è possibile indicare, convenzionalmente, il 1 gennaio dell'anno di presentazione.

I **cambiamenti** intervenuti nelle condizioni precedentemente attestate devono essere segnalati compilando il **quadro C**: è il caso, ad esempio, di un utente che ha inviato dichiarazione di non detenzione ed è poi entrato in possesso di un apparecchio televisivo nel corso dell'anno. Per chi compila il quadro C la dichiarazione ha effetto a partire dal mese di presentazione.

L'autocertificazione può essere presentata in via telematica mediante l'utilizzo di una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati (es. CAF), di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente.

In alternativa la dichiarazione può essere trasmessa tramite il servizio postale con raccomandata senza busta insieme ad un valido documento d'identità all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamento tv – casella postale 22 – 10121 Torino.

La ricevuta della spedizione dovrà essere conservata per il **termine di prescrizione decennale**.

ATTIVAZIONE DI NUOVA UTENZA ELETTRICA

Gli utenti che attivino una nuova fornitura di energia elettrica e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, devono **comunicare la non detenzione** dell'apparecchio televisivo **entro la fine del mese successivo alla data di attivazione** della fornitura, in modo che la dichiarazione abbia effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

ALTRI CASI DI ESONERO

Gli utenti che abbiano compiuto il 75esimo anno di età e che abbiano un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro possono presentare una richiesta di esenzione dal pagamento del canone, compilando l'apposito modulo e trasmettendolo all'Agenzia delle Entrate.

Il termine per la presentazione del modulo per chi fruisce dell'esenzione per la prima volta è fissato al 30 aprile di ogni anno. Le dichiarazioni inoltrate nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio hanno effetto a partire dal secondo semestre dell'anno.

Se le condizioni di esenzione permangono non è necessario inviare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi a quello di presentazione.

I cittadini che, pur avendo già provveduto al versamento del canone tv per gli anni dal 2008 al 2015 compresi, rispettino i requisiti per l'esenzione per età e reddito possono chiedere il rimborso di quanto pagato. Le richieste di esenzione e di rimborso devono essere presentate compilando i moduli dedicati e inviandoli, insieme alla copia di un documento di identità valido, tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino. In alternativa, è possibile consegnare la documentazione direttamente ad un ufficio territoriale dell'Agenzia. La richiesta di rimborso deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

RIMBORSO

Nel caso di canone pagato ma non dovuto, il titolare della fornitura può chiederne il rimborso compilando l'apposito modello e trasmettendolo in via telematica (anche tramite gli intermediari abilitati) mediante la specifica applicazione web o a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In questo caso la richiesta deve essere accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento.

Nella compilazione dell'istanza è necessario specificare il motivo per il quale si richiede il rimborso, indicando una delle seguenti causali:

- CODICE 1: l'utente (o un altro componente della sua famiglia anagrafica) è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata la dichiarazione sostitutiva;
- CODICE 2: l'utente (o un altro componente della sua famiglia anagrafica) è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata la dichiarazione sostitutiva;
- CODICE 3: l'utente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica ma il pagamento è stato effettuato (sempre da lui o da un altro componente della stessa famiglia anagrafica) anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione;
- CODICE 4: l'utente ha pagato il canone mediante addebito sulle bollette ma il canone stesso è stato pagato anche con addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica. In questo caso è necessario riportare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti, cioè l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica: nel campo "data inizio" deve essere appunto indicata la data da cui ricorrono i presupposti (se la condizione sussiste da prima del 1 gennaio si può convenzionalmente indicare il 1 gennaio dell'anno di presentazione), mentre il campo "data fine" deve essere compilato

esclusivamente se al momento della presentazione non sussistono più i presupposti attestati, indicando appunto la data a partire dalla quale i presupposti stessi cessano di sussistere. Se il campo “data fine” non è compilato (e i soggetti coinvolti continuano quindi ad appartenere alla stessa famiglia anagrafica) la richiesta presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente poiché il canone è già dovuto in relazione all’utenza intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. In questo caso, quindi, l’istanza produce gli stessi effetti della presentazione della dichiarazione sostitutiva con compilazione del quadro B;

- CODICE 5: l’utente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
- CODICE 6: motivazione diversa dalle precedenti (riassumere sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello).

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Le aziende elettriche accreditano i rimborsi sulla prima fattura utile. In alternativa il rimborso può essere corrisposto con altre modalità, sempre che ne venga assicurata l’erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte dei gestori, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso stesso dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso non vada a buon fine, la cifra verrà corrisposta direttamente dall’Agenzia delle Entrate.